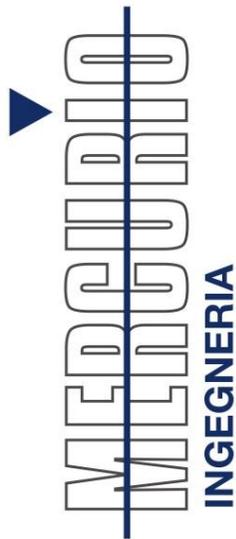


VERIFICHE SULLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Modifiche sulla tempistica e sulle procedure operative a seguito dell'entrata in vigore della Legge 9 agosto 2013 n. 98



CPT c/o ANCE , COMO 11 Marzo 2014

Ing. Giuseppe Giannelli - Direttore del Dipartimento Territoriale di Como I.N.A.I.L. – Settore Ricerca Certificazione e Verifica

Ing. Guglielmo Piccinelli - Dipartimento di Prevenzione Medico UOC Impiantistica e Sicurezza del Lavoro A.S.L. di COMO

Ing. Domenico Bisceglie - Direttore Tecnico della Divisione Verifiche Periodiche della Società MERCURIO INGEGNERIA di Fino Mornasco

RUOLO dell' I.N.A.I.L., delle A.S.L. e dei SOGGETTI ABILITATI nella sorveglianza delle attrezzature di lavoro

L'I.N.A.I.L. è titolare della prima delle verifiche periodiche e la rendicontazione dell'operato dei soggetti abilitati avviene tramite un portale dedicato messo a disposizione da I.N.A.I.L. stesso.

I Soggetti abilitati, come per i funzionari ASL, in materia di attrezzature di lavoro, hanno il ruolo storico di “approccio” con l'utente impostato con calendarizzazione programmata.

Pertanto, per questi ultimi soggetti, la natura delle prestazioni pur essendo di tipo periodico assume finalità preventiva di eventuali gravi eventi.

UN PO' DI STORIA RECENTE - QUADRO NORMATIVO

Recentemente il quadro normativo nazionale riguardante l'esercizio delle attrezzature di sollevamento è stato integrato da quattro disposizioni di legge:

- 1) Il 15 maggio 2008 entra in vigore il D. L.gs. 9 aprile 2008 n.81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo unico sicurezza sul lavoro)
 - 2) Il 20 agosto 2009 il D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 è modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n.116
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
-

UN PO' DI STORIA RECENTE - QUADRO NORMATIVO

3) Il 23 maggio 2012 entra in vigore il Decreto 11 aprile 2011

Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n.111 della Gazzetta Ufficiale Italiana n.98 del 29.04.2011

4) Il 21 agosto 2013 entra in vigore la Legge 98/2013

Essa dispone che il datore di lavoro per l'effettuazione delle verifiche periodiche successive alla prima può scegliere liberamente di avvalersi delle ASL o dei soggetti pubblici o privati abilitati.

CRITICITÀ: IL CONTROLLO E LA VERIFICA

Considerato l'elevato rischio associato all'utilizzo di queste attrezzature, la normativa prevede un doppio livello di intervento per il mantenimento della sicurezza (Art. 71 c.8 e c.11).

Art.71 c.8 Controlli iniziali, periodici, straordinari (controlli di 1° livello)

Il datore di lavoro, secondo le indicazioni del fabbricante, ovvero delle pertinenti norme tecniche, di buona prassi o di linee guida, provvede, nell'ambito dei controlli di manutenzione periodici, a:

- a. Controllo iniziale e controllo dopo ogni montaggio in nuovo sito
 - b1. Controlli periodici con frequenza stabilita dai fabbricanti , dalle norme di buona tecnica o da buona prassi
 - b2. Controlli straordinari a seguito di eventi eccezionali o dopo prolungati periodi di inattività

E' un intervento costante nel tempo da parte del gestore dell'attrezzatura che si concretizza attraverso attività di manutenzione (Art. 71 c.4 e c.7) e controlli periodici e straordinari (Art. 71 c.8)

CRITICITÀ: IL CONTROLLO E LA VERIFICA

Art.71 c.4 Il comma 4 prescrive che il datore di lavoro prenda le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano correlate dalle istruzioni d'uso e dal libretto di manutenzione. Lo stesso comma prescrive anche la tenuta e l'aggiornamento del ***registro di controllo***.

Art.71 c.7 Prevede che i lavoratori incaricati della riparazione, trasformazione o manutenzione siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

DM11/4/11 all.II art.2 lettera A

DEFINIZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Le verifiche periodiche sono non sono i controlli che il datore di lavoro deve effettuare ai sensi dell'art.71 comma 8 (controlli iniziali, controlli periodici, controlli straordinari) ma interventi di tipo puntuale anch'esse periodiche e straordinarie, demandate a soggetti terzi rispetto al gestore dell'attrezzatura finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso , lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche dell'attrezzatura di lavoro , l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

CRITICITÀ: IL CONTROLLO E LA VERIFICA

Concetto conclusivo

C'è pertanto un sistema che prevede controlli e verifiche entrambi sotto la responsabilità del datore di lavoro.

Per i controlli il datore di lavoro è responsabile: della loro attuazione, e del loro esito avendo lui stesso scelto il soggetto competente.

Per quanto riguarda le verifiche il datore di lavoro è invece responsabile solo della loro attuazione alla scadenza prefissata (All. VII D. Lgs. 81/08).

La figura del datore di lavoro, pertanto, viene ridefinita come responsabile attivo della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

CRITICITÀ DOVUTE AL COMMA 8: IL REGISTRO DI CONTROLLO ART.71 COMMA 9-D.LGS.81/08

Il “*registro di controllo*” è obbligatorio ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti (per macchine “CE”)

Negli altri casi i risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e , almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza, art.71 comma 9 del D.Lgs.81/08.

Criticità dovute al comma 8: GRU A TORRE (da CANTIERE) - note

In virtù dell'art.71 c.8 non devono più essere effettuate dall'ente pubblico:

- Verifiche a gru smontata
- Verifiche di corretta installazione (ad ogni installazione)
- Verifiche straordinarie per installazione di radiocomando (o altre modifiche)

Inoltre non si è più tenuti ad inviare all'ente pubblico, ma archiviati in loco per poterli esibire all'organo di vigilanza, i seguenti documenti:

- dichiarazione di corretto montaggio
 - dichiarazione d'idoneità del basamento
 - dichiarazione d'installazione del radiocomando
-

Criticità: INDAGINE SUPPLEMENTARE - D. M. 11 aprile 2011

Gli apparecchi di sollevamento sono soggetti a cicli di carico, ossia a fenomeni di fatica strutturale che, nel corso del tempo e sotto l'azione di carichi variabili, possono portare all'indebolimento di sezioni strutturali con conseguenti possibili cedimenti. E' per questo motivo che il decreto prevede l' "indagine supplementare" ovvero attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messa in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali

(Allegato II , punto 2 , lettera c)

Riguarda le gru mobili, le gru trasferibili, le PLE ad azionamento motorizzato. Tali ispezioni sono disposte dagli utilizzatori o dai proprietari.

Deve essere eseguita da ingegnere "esperto".

Criticità: INDAGINE SUPPLEMENTARE - D. M. 11 aprile 2011



Criticità: INDAGINE SUPPLEMENTARE

D. M. 11 aprile 2011

Circolare N.18 del 23 maggio 2013 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Contenuti minimi dell'indagine supplementare:

Le modalità di ispezione dovranno includere l'esame visivo, le prove non distruttive, le prove funzionali e le prove di funzionamento. Dovrà inoltre essere effettuata una accurata indagine tendente a stabilire la tipologia di utilizzo e il regime di carico al quale la macchina è stata mediamente sottoposta. Per il completamento della ricostruzione della vita pregressa della macchina, dovranno essere esaminati i registri di manutenzione, i registri di funzionamento e i verbali delle precedenti ispezioni.

I soggetti abilitati e le Prime Verifiche periodiche

D.M. 11 aprile 2011- Legge 9 agosto 2013 n.98

La PRIMA VERIFICA PERIODICA è di competenza **INAIL**, che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta della verifica della attrezzatura (come previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n.98), con le modalità di cui al punto 3.1.2. dell'Allegato II del Decreto 11 aprile 2011. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi del **soggetto privato abilitato**.

I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

(D.Lgs.81/08 art.71 comma 12)

I soggetti abilitati e le Verifiche Periodiche successive alla prima – D.M.11 aprile 2011

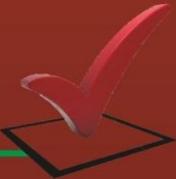
MODALITÀ E PERIODICITÀ

Le verifiche successive alla prima , sono effettuate con le stesse modalità della prima verifica e sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle A.S.L. o da soggetti PRIVATI ABILITATI che vi provvedono con le modalità di cui al punto 3.2.1. del DECRETO 11 aprile 2011 e con la periodicità indicata nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.

Nel corso delle verifiche periodiche **sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato**, sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle **indagini supplementari** effettuate secondo le norme tecniche.

I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.(D.Lgs.81/08 art.71 comma 12)

Verifiche
Periodiche



ANCE | COMO

Grazie per l'attenzione



MEGGIORIO
INGEGNERIA